



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 153/25/CONS

**CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ GOOGLE IRELAND LTD PER LA VIOLAZIONE DEGLI
ARTICOLI 22 e 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35
(CONT_33_24_DSDI_PROC_69_GG)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 11 giugno 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno (*“Direttiva Barnier”*);

VISTO in particolare il considerando n. 31 a norma del quale *“Al fine di garantire che gli utilizzatori possano ottenere licenze sulle opere e su altri materiali protetti per cui un organismo di gestione collettiva rappresenta i diritti, e al fine di garantire un compenso appropriato ai titolari dei diritti, è particolarmente importante che la concessione delle licenze avvenga a condizioni commerciali eque e non discriminatorie. (...)”*;

VISTO, inoltre, il considerando n. 35, a norma del quale *“Al fine di garantire che i titolari dei diritti, altri organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori abbiano accesso alle informazioni sull’ambito di attività dell’organismo e sulle opere o altri materiali che questo rappresenta, occorre che un organismo di gestione collettiva fornisca informazioni in merito a tali aspetti, a seguito di una richiesta debitamente giustificata”*.

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (di seguito *“Decreto”*), recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 22 del Decreto, a norma del quale *“Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall’altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie (comma 1), “La concessione delle licenze avviene a condizioni*



commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli”;

VISTO, altresì, l’articolo 23 del Decreto, a norma del quale *“Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare: a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera; b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili”;*

VISTO, altresì, l’articolo 27 del Decreto, a norma del quale *“Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti (...) mettono a disposizione (...) di qualsiasi (...) utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi; b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi”.*

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, recante *“Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno”*, di seguito Regolamento;

VISTA la direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (di seguito, anche Direttiva copyright);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”;*

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* (di seguito, anche legge sul diritto d'autore o LDA);

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla legge

4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l'art. 19 che modifica l'art. 180 LDA e il Decreto;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022", e in particolare l'art. 20, rubricato "*Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore*", che apporta ulteriori modifiche all'art. 180 LDA;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante "*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*", come modificato dalla delibera n. 710/13/CONS del 12 dicembre 2013; ”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" (di seguito, "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 20 dicembre 2022, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" (di seguito, anche Regolamento sanzioni), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la segnalazione presentata da NUOVO IMAIE in data 12 aprile 2024 (ns. prot. n. 0106568), con la quale l'organismo lamentava la pretesa violazione degli articoli 22 e 23 del Decreto da parte di Google Ireland Limited (di seguito: "Google") per i servizi dalla stesa offerti come di seguito specificato;

VISTE la richiesta di integrazione documentale formulata dall'Autorità a Nuovo Imaie il 3 luglio 2024 (ns. prot. n. 0184429) e la risposta di Nuovo IMAIE del 19 luglio 2024 (ns. prot. n. 0199559);

VISTO l'atto di contestazione n. CONT. 33/24/DSDI - N° PROC. 69-GG (ns. prot. n. 0290847 del 5 novembre 2024) notificato il 18 novembre 2024 alla società Google Ireland Limited, con sede legale in Gordon House, Barrow Street, Dublino 4 D04 E5W5, Irlanda di cui è stata data comunicazione al denunciante;

VISTE le memorie difensive del 27 gennaio 2025 (ns. prot. n. 0022254 del 28 gennaio 2025), inviate dalla Società Google Ireland Limited;



VISTE le richieste di integrazioni documentali inviate alla Società Google, rispettivamente, in data 28 febbraio 2025 (ns. prot. n. 0053085) e 28 aprile 2025 (ns. prot. n. 0105720);

VISTE le risposte di Google alle suddette richieste, inviate con comunicazioni, rispettivamente, del 7 aprile 2025 (ns. prot. n. 0089317 del 07 aprile 2025) e del 19 maggio 2025 (ns. prot. n. 0124600 del 20 maggio 2025);

VISTA la richiesta di informazioni trasmessa a SIAE in data 6 maggio 2025 (ns. prot. n. 0111721), ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento sanzioni, riscontrata da SIAE il 19 maggio seguente (ns. prot. n. 0124718 del 20 maggio 2025);

VISTA la richiesta di integrazione documentale trasmessa a Nuovo Imaie il 22 maggio 2025 (ns. prot. n. 0127217), riscontrata da Nuovo Imaie il 23 maggio 2025 (ns. prot. n. 0128743);

CONSIDERATO che le sospensioni motivate dalle richieste di integrazione documentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 7, comma 3, del Regolamento sanzioni, hanno differito i termini del procedimento, la cui scadenza è pertanto fissata per il 15 giugno 2025;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

In data 12 aprile 2024 perveniva all'Autorità una segnalazione ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento allegato alla Delibera 396/17/CONS (ns. prot. n. 0106568), con la quale l'organismo di gestione collettiva (di seguito, anche OGC, o la *Collecting*) Nuovo Imaie, con sede legale in Roma, via Parigi n.11, 00185, in persona del legale rappresentante e Presidente denunciava all'Autorità una presunta violazione da parte di Google degli articoli 22 e 23 del Decreto, in relazione ai servizi di video *on-demand* ("VOD") forniti dalla società Google Ireland Limited (di seguito anche "Google", o la "Società").

Nello specifico, venivano segnalate talune condotte tenute da Google riguardanti il presunto mancato invio di informazioni economiche necessarie a negoziare in buona fede un accordo di licenza, secondo i principi fissati dall'art. 22 del Decreto, nonché il presunto mancato invio della rendicontazione di cui all'art. 23 del Decreto medesimo, sia con riferimento al servizio di natura transazionale ("TVOD"), che al servizio in abbonamento ("SVOD"), denominato "YouTube Premium", sia, infine, con riferimento al servizio gratuito basato su pubblicità ("AVOD") denominato "YouTube" (unitamente, di seguito anche solo "Servizi Google").

Nella segnalazione, Nuovo Imaie ricostruisce che i primi contatti fra la *Collecting* e Google, concernenti la negoziazione del compenso "adeguato e proporzionato" (già "equo compenso"), dovuto agli AIE ai sensi dell'art. 84 LDA – dovuto per la messa a



disposizione e diffusione attraverso i “Servizi Google di opere protette – risalgono al 2015. Dopo le interlocuzioni iniziali, le trattative sono riprese in maniera più strutturata a partire dal 2019. Tuttavia, nonostante il costante scambio di comunicazioni ed informazioni, e a fronte di diversi incontri, le parti non sono pervenute ad alcun accordo.

In primo luogo, Nuovo Imaie attraverso l'apposita segnalazione, asserisce che, a fronte di puntuali informazioni fornite a Google sui diritti gestiti, sugli artisti, interpreti o esecutori (“AIE”) rappresentati, sulle tariffe e sulle modalità di calcolo del compenso, la società *“nel corso degli anni non ha mai fornito alcun dato economico volto a condividere la quantificazione degli importi dovuti”*. Le proposte economiche ricevute da parte di Google, unilateralmente stabilite, avevano carattere forfettario (c.d. *lump sum*) e non erano suffragate dai dati economici (numero di vendite, abbonamenti o pubblicità), necessari a negoziare in buona fede il compenso dovuto agli AIE, oltre ad essere prive di un preciso riferimento temporale. In assenza di parametri oggettivi su cui valutare la quantificazione del compenso fornita da Google, risultava impossibile apprezzarne la proporzionalità rispetto ai ricavi generati dai servizi di Google. Tale condotta costituirebbe, pertanto, una violazione dei principi dell'art. 22, comma 1, del Decreto.

In secondo luogo, Nuovo Imaie segnala la trasmissione di rendiconti parziali e non lavorabili relativi agli utilizzi di opere cinematografiche o assimilate o sequenze di esse, messe a disposizione da parte di Google attraverso i suoi servizi. Con particolare riguardo al servizio TVOD, *“Google ha inviato esclusivamente la banca dati, cioè l'elenco delle opere cinematografiche messe a disposizione, senza indicazione dei periodi temporali di riferimento, senza il numero di vendite e del relativo prezzo di vendita”* rendendo impossibile determinare l'effettivo valore dello sfruttamento del repertorio tutelato da Nuovo IMAIE.

Con riferimento al servizio SVOD “YouTube Premium”, Google non avrebbe fornito alcun dato.

Per quanto riguarda, infine, il servizio AVOD, Google avrebbe fornito in forma aggregata solo i dati relativi ai contenuti caricati dai *“partner”*, cioè da produttori audiovisivi, utilizzando *“tag”* che consentono un riconoscimento delle opere, mentre avrebbe dichiarato di non possedere alcun dato relativamente ai contenuti caricati da utenti generici (“UGC”), potendo fornire esclusivamente un elenco di *link* ai contenuti.

Tale presunto mancato e/o errato invio della rendicontazione risultava particolarmente gravoso per Nuovo IMAIE, obbligando l'OGC, in un file composto di circa dieci milioni di righe, a ricercare manualmente le informazioni necessarie per ogni singolo contenuto, impedendo di processare i dati in forma automatizzata.

Le sopracitate condotte integrerebbero una violazione degli obblighi gravanti sugli utilizzatori, di cui all'art. 23 del Decreto.



Nell'ambito degli approfondimenti preistruttori, il 3 luglio 2024 (ns. prot. n. 0184429), la Direzione ha rivolto a Nuovo Imaie una richiesta di ulteriori informazioni in merito alla segnalazione del 12 aprile 2024. Tale richiesta è stata riscontrata dall'OGC con comunicazione del 19 luglio 2024 (ns prot. n. 0199559).

All'esito dell'attività preistruttoria di cui sopra, il 26 luglio 2024 (ns. rif. n. 5048976), la Direzione ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Google (e specificatamente per i servizi YouTube, nonché per i servizi a pagamento TVOD e SVOD) per non aver fornito a Nuovo Imaie le informazioni necessarie al raggiungimento di un accordo di licenza, come previsto dall'art. 22 del Decreto, e per non aver rispettato gli obblighi gravanti sugli utilizzatori, come declinati all'art. 23 del Decreto.

Pertanto, come chiarito dal medesimo OGC nelle risposte inviate, le condotte denunciate risultavano tuttora in atto.

In data 18 novembre 2024 (ns. prot. n. 0290847 del 5 novembre 2024), l'Autorità ha pertanto notificato l'atto di contestazione a Google di avvio del Procedimento N. 69/GG – Contestazione n. 33/24/DSD.

Con comunicazioni del 17 dicembre 2024 (ns. protocollo n. 0331633 del 18/12/2024) e del 15 gennaio 2025 (ns. protocollo n. 0010516), la Società ha inoltrato all'Autorità, tramite i propri difensori, giusta procura, una richiesta di proroga dei termini entro i quali presentare la propria memoria difensiva. La Direzione ha accolto entrambe le richieste, con le comunicazioni, rispettivamente del 19 dicembre 2024, (ns. prot. n. 0334072) e 17 gennaio 2025 (ns. prot. n. 0013236), fissando al 27 gennaio 2025 il termine entro e non oltre il quale la Google avrebbe potuto presentare giustificazioni, scritti difensivi e documenti, nonché motivata richiesta di essere sentita. Con comunicazione del 27 gennaio 2024 (ns. prot. n. 0022254 del 28 gennaio 2025), Google ha trasmesso la propria memoria difensiva.

A seguito dell'esame della memoria, il 28 febbraio 2025, la Direzione ha ritenuto necessario formulare una prima richiesta di integrazione documentale a Google (ns. prot. n. 0053085), riscontrata dalla Società il successivo 7 aprile 2025 (ns. prot. n. 0089317 del 07 aprile 2025). Tale richiesta ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi di dettaglio, pertanto il 28 aprile 2025 (ns. prot. n. 0105720) l'Autorità ha inviato a Google una seconda richiesta di integrazione documentale, riscontrata dalla Società in data 19 maggio 2025 (ns. prot. n. 0124600 del 20 maggio 2025). Tali richieste di informazioni hanno sospeso i termini del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 7, comma 3, del Regolamento sanzioni.

La Direzione ha altresì ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento sanzioni, formulare una richiesta di integrazione documentale a SIAE, volta ad approfondire le informazioni relative al rapporto tra quest'ultima e Google, ritenendo utile acquisire ulteriori elementi in proposito. La richiesta è stata trasmessa il 6 maggio



2025 (ns prot. n. 0111721). Con comunicazione del 19 maggio 2025 (ns. prot. n. 0124718 del 20 maggio 2025) SIAE ha fornito un riscontro in merito alla richiesta di informazioni.

2. Deduzioni di Google

Google ha avuto modo di esporre i propri argomenti nella citata memoria difensiva del 28 gennaio 2025 e nelle menzionate risposte alle richieste di informazioni e di integrazione documentale. La memoria e le successive risposte alle richieste dell'Autorità sono stati corredati da una ampia documentazione.

In sintesi, la Società ha rappresentato quanto segue:

a) Non riconducibilità di Google alla nozione di utilizzatore

Google, in via preliminare, ha contestato, con precipuo riferimento al diritto di remunerazione in questione, la nozione di utilizzatore attribuitale, ai sensi della Direttiva Barnier (2014/26/UE) e del Decreto.

Ai sensi dell'art. 3(k) di suddetta Direttiva, con il termine "utilizzatore" si fa riferimento a *"qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all'autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore"*. Tale nozione, a detta della Società, richiede un uso o uno sfruttamento rilevante in termini autoriali, come, ad esempio, un atto di riproduzione, di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione di un'opera. Nel caso di Google, invece, siffatta definizione non sembra idonea a trovare applicazione, considerando che:

i.

OMISSIS

ii.

OMISSIS



Di conseguenza, l'utilizzo rilevante che potrebbe interessare il diritto di remunerazione di cui si discute, non sembrerebbe, a detta della Società, essere effettuato da Google,

OMISSIS

In sintesi, Google, ai sensi della Direttiva Barnier e della recente giurisprudenza, ritiene di non rientrare nella nozione di "Utilizzatore", e, conseguentemente, non sarebbe certamente soggetto agli obblighi specifici di cui agli articoli 22 e 23 del Decreto.

b) Mancata violazione dell'art. 22 del Decreto

Fermo restando quanto argomentato da Google in merito alla non riconducibilità, a suo dire, alla nozione di utilizzatore, la Società in merito allo scambio di informazioni nella fase precontrattuale e pertanto alla mancata violazione dell'art. 22 del Decreto (cfr. Memoria difensiva di Google) argomenta che lo stesso deve essere limitato alle sole informazioni necessarie per concludere un accordo equo, come stabilito anche dal Considerando 33 della Direttiva.

In particolare, viene sottolineato che:

- le informazioni richieste devono essere ragionevoli, necessarie e già disponibili all'utilizzatore e che la rappresentatività dell'organismo collettivo (Nuovo Imaie) dovrebbe rientrare tra le informazioni rilevanti e necessarie, ma non sarebbe stata fornita in maniera adeguata;
- Secondo la sentenza n. 5827/2024 del Consiglio di Stato la richiesta di dati economici non può eccedere quanto effettivamente necessario, e una generica esigenza di "trasparenza" non basta a giustificare richieste di informazioni dettagliate sui ricavi;
- anche se l'art. 22 prevede buona fede nello scambio informativo, tale principio non giustifica la richiesta di dati riservati o eccessivi (es. dati granulari su ricavi o consumi di opere di terzi), soprattutto in assenza di un accordo contrattuale già in essere. E pertanto, la necessità e la pertinenza dei



dati vanno valutate caso per caso, anche in relazione alle prassi del mercato (es. uso di tariffe prefissate o "lump sum").

- nel caso specifico, Google ritiene di avere già condiviso in modo adeguato le informazioni rilevanti e di avere formulato proposte contrattuali dettagliate,

OMISSIS

Quindi i dati granulari sui ricavi non erano né pertinenti né disponibili e la loro richiesta da parte di Nuovo Imaie è stata vista come un ostacolo alla conclusione dell'accordo.

c) Inapplicabilità dell'art. 23 del Decreto alla fase pre-contrattuale

Anche con riferimento all'inapplicabilità dell'art. 23 del Decreto, Google nelle proprie memorie difensive ribadisce di non rientrare nel concetto di "utilizzatore" (ai sensi della Direttiva Barnier) e, di conseguenza, non sarebbe tenuta a fornire dati storici o retroattivi. In particolare, la Società argomenta la propria tesi sui seguenti aspetti:

- la mancanza di un contratto: l'articolo 23 si applica solo in presenza di un contratto tra le parti, condizione che non si sarebbe verificata tra le parti. Infatti, Google e Nuovo Imaie non hanno mai concluso un accordo, e ciò non dipenderebbe da presunte violazioni imputabili a Google;
- la società afferma che, nell'ambito delle proposte contrattuali avanzate, aveva previsto un meccanismo di revenue-share, con la disponibilità a fornire report periodici e dati necessari a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, e non retroattivamente;
- la responsabilità del mancato accordo secondo Google è stata l'indisponibilità di Nuovo Imaie a valutare e negoziare concretamente le proposte

OMISSIS

e a impedire la conclusione di un accordo, ritardando quindi l'applicazione di qualsiasi obbligo di rendicontazione futura.

d) Le proposte di accordo avanzate da Google a Nuovo Imaie per i servizi VOD oggetto del procedimento

Alla luce della interpretazione dell'art. 23 del Decreto, basata sul presupposto di "non essere responsabile per le pretese richieste di remunerazione relative agli utilizzi passati", Google ha dato conto delle proposte avanzate a Nuovo Imaie, basate su un modello di *revenue share* in relazione agli utilizzi futuri.



OMISSIS

OMISSIS

- e) Assolvimento da parte di Google degli obblighi informativi rilevanti ai sensi Decreto ex art. 23

Google ritiene di avere condiviso tutte le informazioni richieste dall'art. 23 del Decreto e, in particolare quelle relative



In sostanza, Google ravvisa che la propria condotta sarebbe conforme al dettato dell'art. 23, anche laddove si volesse applicare questo articolo alla fase pre-negoziale.

OMISSIS

f) Incongruenza di alcune informazioni rivendicate da Nuovo Imaie sulla condivisione dei dati storici

Nella propria memoria, Google ha sottolineato come la richiesta da parte di Nuovo Imaie di trasmettere “dati storici”, cioè dati pregressi, risalenti al 2014, relativi “*sia alle metriche di utilizzo sia alla generazione di ricavi sui servizi*” risulti problematica, nonché notevolmente più complessa rispetto a quanto l’OGC abbia prospettato.

OMISSIS



Google osserva altresì come, a suo avviso, “*fornire dati storici dettagliati sui ricavi non è la prassi comunemente adottata nel settore quando si negoziano i primi accordi con i Titolari dei diritti*”. Tale pratica non sarebbe richiesta né dalla Direttiva Barnier, né dalla norma primaria, né dalle disposizioni regolamentari di Agcom.

OMISSIS

g) Mancata comunicazione da parte di Nuovo Imaie della rappresentatività

Nella propria memoria difensiva, Google lamenta la mancata fornitura da parte di Nuovo Imaie di informazioni essenziali, *in primis*, sulla rappresentatività dell’OGC, quali dati chiari sulla percentuale di titolari di diritti rappresentati e un elenco completo degli artisti rappresentati. Le informazioni sulla rappresentatività non sarebbero state fornite – ad avviso di Google – neanche con riferimento al catalogo relativo ad un determinato anno solare trasmesso dalla Società all’OGC. Secondo quanto riportato da Google, Nuovo Imaie si sarebbe limitata a fornire informazioni minime ed “*un elenco del tutto limitato di URL*”.

h) Violazione dell’art. 22 da parte di Nuovo Imaie

Come noto, l’art. 22 del Decreto, impone agli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall’altro, di condurre le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti in buona fede, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie. La mancata comunicazione di informazioni necessarie al raggiungimento dell’accordo, quali quelle relative alle tariffe e alla rappresentatività, costituisce una violazione dei principi statuiti dall’art. 22. Ad avviso di Google, il reiterato diniego di queste informazioni ha comportato, conseguentemente, che Nuovo Imaie si sia rifiutata di concludere un contratto, senza avere indicato le ragioni di tale rifiuto, come, invece, previsto dall’art. 22, comma 2, del Decreto.

D’altro canto, Nuovo Imaie ha mancato di fornire i dati sul punto asseritamente richiesti più volte da Google.

Difatti, in assenza di chiare, complete e attendibili informazioni circa la rappresentatività dell’OGC rispetto ai diritti per cui si pretende di raccogliere il compenso, è evidente che la Società non abbia avuto modo di vagliare l’equità e la ragionevolezza delle tariffe.



In particolare, dall'art. 22, commi 3 e 4, del Decreto discende l'obbligo per gli OGC, una volta ricevute le informazioni sugli utilizzi, di identificare (i) le opere realizzate con le prestazioni artistiche di AIE rappresentati dall'OGC in questione, (ii) la percentuale di rappresentatività dell'OGC per ciascuna opera e (iii) i nomi degli AIE che hanno preso parte all'opera. In mancanza di tali identificazioni, non è infatti possibile negoziare una tariffa equa e non discriminatoria, in quanto proporzionata *“al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati”* e *“alla natura e alla portata dell'uso delle opere e dei materiali protetti”*.

Per tali ragioni, Google ha evidenziato come, la mancanza di trasparenza in merito alla percentuale effettiva di rappresentanza sia particolarmente rilevante nel corso delle trattative, atteso il carattere fondamentale di siffatte informazioni al fine di condurre qualsiasi negoziazione costruttiva.

3. Valutazioni dell'Autorità

a) In merito alla riconducibilità di Google alla nozione di utilizzatore

Il primo rilievo mosso da Google ha ad oggetto la riconducibilità della Società stessa alla nozione di utilizzatore. In particolare, Google sostiene, per quanto riguarda il diritto di remunerazione in questione, di non poter essere considerato un “utilizzatore” ai sensi della Direttiva 2014/26/UE (“Barnier”) e del Decreto.

Per quanto qui di interesse, come richiamato in precedenza, si ricorda che la definizione di “utilizzatore” è stata introdotta dalla Direttiva Barnier (art. 3(k), a norma della quale l'utilizzatore è: *“il soggetto le cui azioni sono subordinate all'autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore”*). Tale nozione non è stata recepita nel decreto che ha trasposto la menzionata direttiva nel nostro ordinamento (il decreto legislativo n. 35/2017), tuttavia è stata ripresa nella delibera n. 396/17/CONS ove è chiarito che *“La nozione di “utilizzatore” di cui all'art. 3, lett. k), della direttiva 2014/26/UE, è ampia ed esclude soltanto la persona fisica che agisce in qualità di consumatore in quanto utilizza un'opera dell'ingegno o materiali protetti per uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, coerentemente a quanto previsto nel diritto interno all'art. 71-sexies l. 633/1941”*.

L'interpretazione fornita dalla Società, secondo cui la definizione di utilizzatore implicherebbe uno sfruttamento rilevante dal punto di vista della legge sul diritto d'autore, come un atto di riproduzione, di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione di un'opera non appare corretta. Difatti, la nozione di utilizzatore nell'ambito della Direttiva 2014/26/UE si riferisce a qualsiasi entità che utilizza, in modo pubblico, un'opera protetta da diritto d'autore, sia nell'ambito della gestione collettiva dei diritti d'autore che nella



concessione di licenze multi-territoriali per opere musicali online. In pratica, si tratta di chiunque effettui l'uso online di opere musicali, come ad esempio i servizi di *streaming* musicale, le piattaforme di condivisione video, i broadcaster e le radio online.

A tal proposito, viene in rilievo il considerando n. 37 della Direttiva in parola, ai sensi del quale “(...) *Ogni utilizzatore che intende fornire ai consumatori un servizio online con un'ampia scelta di opere musicali dovrebbe aggregare i diritti sulle opere detenuti da diversi titolari dei diritti e da diversi organismi di gestione collettiva*”. Attività che, nei fatti, è riconducibile a quella di Google, in particolare della piattaforma “YouTube”. La piattaforma in questione offre infatti una moltitudine di servizi, tra i quali l'attività di “aggregazione” di opere, ai sensi di quanto esposto poc'anzi.

Pertanto, alla luce delle attività esercitate, e del menzionato Considerando n. 37, Google deve essere qualificata come “utilizzatore” ai sensi della Direttiva 2014/26/UE. In tal senso, occorre anche considerare che Google ha già sottoscritto accordi con altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti,

OMISSIS

la circostanza per la quale le menzionate *collecting intermediaries* principalmente i diritti esclusivi degli autori, e non diritti di remunerazione di artisti, interpreti o esecutori, nulla può modificare rispetto alla riconducibilità di Google alla nozione di utilizzatore che si sta qui esaminando.

In particolare, risulta che per il servizio oggetto di contestazione, erogato in modalità TVOD (“*Transactional video on demand*”) ed AVOD (“*Advertising video on demand*”), la Società abbia stipulato apposito contratto di licenza,

OMISSIS

a conferma del suo ruolo attivo nella messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti e, conseguentemente, della sua posizione di utilizzatore ai fini della corretta applicazione delle disposizioni previste dalla citata Direttiva. In sintesi, avendo condotto negoziazioni con altre *collecting societies* – al pari di Nuovo Imaie – quali,

OMISSIS

appare difficile accogliere l'argomento di Google circa la sua estraneità alla nozione stessa di utilizzatore, tanto nella teoria quanto nei fatti. Con specifico riguardo ai servizi TVOD offerti da Google, non risulta accoglibile l'affermazione della Società, secondo la quale è il relativo *content partner* che “decide” quali contenuti del suo catalogo è intenzionato a mettere a disposizione,



OMISSIS

Difatti, Google, rispetto ai servizi TVOD, opera come fornitore di servizi di media audiovisivi (SMAV), in quanto la selezione dei contenuti che rientrano nel catalogo viene effettuata da Google stessa, la quale ha la piena responsabilità editoriale del catalogo. La stessa Google è pienamente consapevole della natura dei propri servizi TVOD, come dimostra l'istanza di esenzione o, in subordine, di deroga, dagli obblighi di investimento in opere europee per i servizi che si rivolgono ai consumatori in Italia presentata dalla Società ad Agcom nell'ottobre 2023, per i Cataloghi Google Play Movies & TV e YouTube Movies and Shows. Nella delibera n. 16/24/CONS con cui l'Autorità ha accolto l'istanza, si osservava che *“Google è una società registrata in Irlanda che fornisce i servizi di media audiovisivi a richiesta “Google Play Movies & TV e YouTube Movies and Shows”, disponibili anche in Italia.*

Con riferimento ai servizi AVOD/SVOD, invece, la ricostruzione effettuata dalla Società, secondo cui, in ultima analisi, l'utilizzatore sul quale ricade l'onere di pagare il compenso adeguato e proporzionato, non sarebbe Google, bensì i *content partner* e gli utenti iscritti alla piattaforma “YouTube” non sembra essere corretta.

Difatti, il servizio AVOD (*“Adverting Video on Demand”* essenzialmente riconducibile a YouTube), si configura come una piattaforma di condivisione dei contenuti, finanziata dalla pubblicità, nella quale confluiscono contenuti professionali e video generati dagli utenti (UGC). Il servizio SVOD (*“Subscription Video on Demand”*, sostanzialmente riconducibile a YouTube Premium) è un modello di distribuzione di contenuti video in *streaming* che richiede agli utenti di pagare un abbonamento ricorrente sia per fruire dei contenuti senza interruzioni pubblicitarie, sia per accedere a un catalogo di film, serie TV e altri contenuti video originali (YouTube Originals), prodotti da utenti professionali. In entrambi i casi (AVOD e SVOD) si tratta di servizi di condivisione per i quali, da un punto di vista autoriale, corrisponde senza ombra di dubbio all'attività di comunicazione e messa a disposizione, effettuata dalla piattaforma nei confronti pubblico. Pertanto, non sembra dunque possibile considerare Google esclusa dalla nozione di utilizzatore alla luce dell'attività da essa effettuata.

Una simile impostazione, inoltre, sarebbe in contraddizione con quanto affermato dall'art. 17 della direttiva Copyright, la quale riconosce che l'atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico effettuato dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti online avviene mediante la concessione dell'accesso al pubblico sia a opere protette dal diritto d'autore sia ad altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.

Come noto, l'articolo in discorso disciplina, in particolare, la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (“OCSSP”), quali le piattaforme di *social media* e *video hosting*, in relazione al diritto d'autore. In pratica, esso stabilisce che tali piattaforme sono considerate responsabili quando consentono l'accesso pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti. Ai



sensi di tale disposizione, le piattaforme sono considerate effettivamente compiere un atto di comunicazione al pubblico quando consentono l'accesso a opere protette.

Vale la pena ricordare che tali principi sono stati trasposti nell'ordinamento italiano, laddove si prevede all'art. 102 sexies, comma 3, LDA che *“I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico per i quali devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35”*.

Occorre, altresì, rilevare che la norma italiana in materia di diritti di remunerazione per gli AIE (art. 84 LDA) prevede che il compenso sia pagato dall'utilizzatore in quanto soggetto che effettua l'atto di comunicazione al pubblico, ivi inclusi quelli di messa a disposizione del pubblico.

Laddove si accedesse alla interpretazione fornita da Google per la quale l'utilizzatore sarebbe l'utente che carica un contenuto sulla piattaforma, ne deriverebbe che gli OGC e le EGI dovrebbero sottoscrivere accordi di licenza con ogni singolo soggetto che carica i contenuti sulle piattaforme di condivisione. Oltre a non essere in linea con le previsioni normative sopra richiamate, tale sistema sarebbe inefficiente, in quanto moltiplicherebbe a dismisura il numero di potenziali accordi da sottoscrivere con i singoli soggetti *“uploader”*.

In sintesi, la ricostruzione formulata da Google, volta a considerare, anche con riguardo ai servizi AVOD e SVOD, un'assenza di comunicazione al pubblico, in quanto la stessa *“non interviene nella creazione o nella selezione dei contenuti caricati sulla sua piattaforma”* (cfr. punto 92, cause riunite C-682/18 e C-683/18, Cyando), risulta non accoglibile.

In conclusione, ed alla luce della vigente normativa, nazionale ed europea, Google sembra rientrare a pieno titolo nella nozione di utilizzatore, in quanto soggetto che effettua condivisione di contenuti online, nelle forme dell'attività di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione sia ad opere protette dal diritto d'autore sia ad altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.

b) La questione del compenso fisso e la retroattività dell'accordo

Con riferimento alla valorizzazione degli utilizzi delle opere nel periodo antecedente alla eventuale sottoscrizione di un accordo tra le parti, si rappresenta quanto segue.

Come argomentato in precedenza, Google sostiene di avere proposto sin dall'inizio, ovvero, a suo dire, dal 2021, un accordo di *“revenue sharing”* a Nuovo Imaie, la cui validità sarebbe decorsa dal momento della sottoscrizione. In tal senso, i compensi fissi indicati da Google nelle proposte sottoposte a Nuovo Imaie, a cui Google fa riferimento come *set up fee* o *modernisation fee*, non erano volti a coprire gli utilizzi pregressi, bensì, secondo la Società, alla facilitazione dell'accordo per il futuro.



Tali affermazioni appaiono essere smentite dalla ricostruzione della dinamica della negoziazione. Nel *Term sheet* del 31 gennaio 2020 (cui Nuovo Imaie fa riferimento come “proposta 1” nella segnalazione ed acquisito agli atti in data 23 maggio 2025, ns. prot. n. 0128743), applicabile a tutti i servizi di Google

OMISSIS

Google non proponeva un modello di *revenue-sharing*, bensì due pagamenti forfettari, rispettivamente:

OMISSIS

Preme sottolineare come Google, nel riscontro alla seconda richiesta di integrazione documentale formulata dalla Direzione, ha sostenuto che la Società

OMISSIS

Tale affermazione non appare corrispondere al vero,

OMISSIS

La stessa Google afferma – nella e-mail del 10 marzo 2020, allegata da Nuovo Imaie al riscontro alla richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità prima di avviare il procedimento – che l’intenzione della Società era quella di raggiungere un accordo su una cifra fissa

OMISSIS

Appare, in primo luogo, evidente quindi che Google abbia inizialmente (2020) comunicato una proposta basata su una *lump sum*, e non su un modello di “*revenue-sharing*”, a differenza di quanto sostenuto dalla Società nelle proprie memorie.

In secondo luogo, si sottolinea come, in più occasioni, Google abbia dichiarato a Nuovo Imaie che i corrispettivi fissi proposti, calcolati forfettariamente, avevano l’obiettivo di remunerare la *Collecting* per gli utilizzi delle opere rilevanti a partire dal lancio dei servizi e durante il periodo antecedente alla sottoscrizione dell’accordo.

OMISSIS

Alla luce di quanto esposto, l’obiezione di Google in base alla quale la Società avrebbe unicamente riconosciuto il pagamento per gli utilizzi successivi alla data della stipula del contratto, ma non per quelli antecedenti, e che non ci fosse una relazione tra i corrispettivi fissi proposti e gli utilizzi pregressi del repertorio è da respingere, in quanto anch’essa risulta smentita dalle affermazioni fatte dalla stessa Google nel corso della



trattativa con Nuovo Imaie, ed acquisite agli atti del procedimento.

Del resto, occorre anche evidenziare come Google non abbia mai indicato a Nuovo Imaie l'intenzione di rendere retroattivi anche gli accordi di revenue-sharing sottoposti all'OGC, a copertura di qualsivoglia uso antecedente alla stipula del contratto. Ne consegue che laddove si riconoscesse che le proposte formulate da Google intendevano coprire esclusivamente gli utilizzi successivi alla data di sottoscrizione dell'accordo, in assenza di qualsiasi clausola di retroattività, simile *modus operandi* sarebbe censurabile in quanto consentirebbe alla parte che lo formula di procrastinare senza termine la negoziazione.

c) Violazione dell'art. 22 del Decreto

La disposizione normativa introdotta dall'art. 22 del Decreto stabilisce le modalità di scambio delle informazioni tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori per la concessione di licenze. In particolare, il comma 1 prevede che *“Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie”*. Inoltre, il comma 4 dell'articolo in discorso stabilisce che *“Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva”*

L'articolo 22 del Decreto traspone nell'ordinamento italiano il dettato normativo dell'articolo 16 della direttiva Barnier.

Appare quindi evidente che l'intento del legislatore eurounitario e di quello nazionale, in merito alle informazioni che gli utilizzatori devono fornire agli organismi di gestione collettiva per la stipula di licenze, è quello di garantire trasparenza, buona fede e condizioni non discriminatorie nelle negoziazioni per la concessione delle licenze medesime. Inoltre, il legislatore non si è limitato a richiamare il generale canone di buona fede cui devono ordinariamente attenersi le parti nella fase delle trattative (art. 1337 c.c.), ma ha voluto conformare il comportamento pre-negoziale delle parti assoggettandolo a espressi obblighi informativi, che costituiscono specifiche (e inderogabili) declinazioni del canone di buona fede nel corso delle trattative.

Nuovo IMAIE ha infatti evidenziato che, a fronte di puntuali informazioni fornite a Google sui diritti gestiti, sugli artisti, interpreti o esecutori (AIE) rappresentati, sulle tariffe e sulle modalità di calcolo del compenso, la società *“nel corso degli anni non ha mai fornito alcun dato economico volto a condividere la quantificazione degli importi dovuti”*. In particolare, risulterebbe che Google non abbia fornito tutte le informazioni necessarie al fine di negoziare in buona fede un accordo di licenza con Nuovo IMAIE, secondo le prescrizioni dell'art. 22, comma 1, del Decreto.

L'assenza di buona fede nel corso delle trattative da parte di Google trova conferma anche nelle risposte fornite alle ulteriori richieste di informazioni dell'Autorità. Google,



infatti, non ha mai fornito i dati economici riguardanti i ricavi generati dai servizi nei quali sono sfruttate le opere e gli altri materiali protetti. Simili informazioni risultano fondamentali, in modo particolare, laddove è in discussione un accordo forfettario (*lump sum*).

Come già evidenziato dall'Autorità nella delibera n. 220/23/CONS, nel caso di una somma forfettaria, infatti, la conoscenza delle dimensioni economiche dell'utilizzatore diventa un fattore decisivo anche prima della stipula del contratto, in quanto la *collecting* che negozia ha necessità di rapportare la remunerazione per l'utilizzo dei diritti ad un parametro oggettivo per valutare la congruità dell'offerta, garantendo così ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione nonché la proporzionalità e ragionevolezza in rapporto al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, nel rispetto delle disposizioni del comma 4 dell'art. 22. Sotto questo profilo, i dati economici sui ricavi derivanti dagli sfruttamenti costituiscono, nel caso di un accordo su base forfettaria, il principale, se non l'unico parametro oggettivo per consentire ad un OGC di effettuare le suddette valutazioni.

Nel caso di un accordo basato su una aliquota, posto che il dato del fatturato dell'utilizzatore esula dall'ambito oggettivo dell'art. 23 del Decreto per le considerazioni che si svolgeranno più avanti, la condivisione di tale informazione – che evidentemente costituirà poi parte integrante del contratto – non dovrebbe essere ritenuta un obbligo dell'utilizzatore, in sede pre-contrattuale, neanche ai sensi dell'art. 22 del Decreto. Tuttavia, la condivisione dei dati riguardanti i ricavi può senz'altro facilitare lo svolgimento delle trattative, in quanto può aumentare il livello di trasparenza e può consentire alla *collecting* di disporre di un maggiore margine di manovra nella negoziazione.

Come sopra ampiamente illustrato, Google ha inviato a più riprese proposte economiche forfettarie (*lump sum*). Al contrario di quanto sostenuto dalla Società, tali proposte sono state trasmesse prima di sottoporre una qualunque offerta basata sul modello di "*revenue-sharing*". Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da Google, tali proposte avevano chiaramente l'intento di compensare gli utilizzi pregressi delle opere. A fronte di tali offerte di carattere forfettario, Google non ha condiviso alcuna informazione di carattere economico circa i ricavi generati dagli sfruttamenti avvenuti negli anni a cui si riferivano le proposte.

Nelle varie interlocuzioni avute con Google la mancata volontà di fornire i dati inerenti ai ricavi generati prima di raggiungere un accordo, configura una violazione manifesta degli obblighi sopra citati. Gli obblighi informativi non sono esclusivamente subordinati alla stipula di un accordo: al contrario, sono strumentali alla negoziazione stessa dell'accordo e quindi preliminari e indispensabili.

La società afferma che "*fornire dati storici dettagliati sui ricavi non è la prassi comunemente adottata nel settore*". Tale affermazione, priva di alcun riscontro normativo, non può esonerare la stessa dai propri obblighi, prevalendo il rispetto dell'obbligo informativo su qualunque prassi commerciale, tanto più se questa si traduce in uno squilibrio informativo contrario al principio di equità. In ogni caso, anche ove

esistessero prassi meno trasparenti, esse non potrebbero giustificare il mancato rispetto di un obbligo di legge.

Sostenere che le informazioni relative ai ricavi e all'utilizzo "*non costituiscono dati rilevanti nella fase delle trattative precontrattuali*" è manifestamente errato. L'intero impianto normativo del D.L. 35/2017 è volto a riequilibrare il rapporto tra utilizzatori e titolari dei diritti, garantendo trasparenza e accesso alle informazioni necessarie a determinare un'equa remunerazione, fin dalla fase iniziale delle trattative, come già evidenziato nel punto b) in relazione alla violazione dell'art. 22.

Parimenti ineccepibile è l'invocazione di generici "obblighi di riservatezza": in questo caso, infatti, è principio generale del diritto che le obbligazioni assunte nei confronti di terzi non possono prevalere su obblighi imposti ex lege e volti a tutelare diritti fondamentali come quelli d'autore e connessi. Inoltre, nulla vietava alla società di fornire le informazioni richieste in forma aggregata o anonimizzata, o comunque previo accordo di riservatezza con la parte richiedente (NDA), come spesso avviene nel settore e come lo stesso Google dichiara di procedere, ma solo in una fase successiva alla stipula di un accordo negoziale.

Appare evidente come la condotta di Google, consistente nell'ingiustificato diniego all'accesso alle informazioni essenziali, viola il principio di buona fede e correttezza nella fase delle trattative, mentre la mancata trasparenza e la reticenza rispetto a dati fondamentali possono integrare gli estremi di comportamento elusivo e dilatorio, idoneo a compromettere il buon esito delle trattative, tanto più ove una simile condotta sia ascrivibile alla parte che vanta un maggior potere contrattuale. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la buona fede non si esaurisce nel mero rispetto formale delle norme, ma impone un comportamento leale e collaborativo, tanto più necessario nei rapporti di natura continuativa e complessa come quelli oggetto del presente procedimento.

d) In merito alla violazione dell'art. 23

Con riferimento alla contestata violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 23 del Decreto è opportuno sottolineare come sia necessario procedere ad una lettura della norma in combinato disposto con l'art. 22 del decreto medesimo.

La tematica oggetto della segnalazione di Nuovo Imaie, da cui origina il presente procedimento, concerne l'obbligo per gli utilizzatori, sancito dall'art. 23 del Decreto, di trasmettere agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente le informazioni sull'identificazione e l'impiego delle opere.

Si tratta di una questione che riveste un ruolo centrale nelle dinamiche relative alla intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi. L'art. 23 del Decreto, che attua l'art. 17 della Direttiva Barnier, ampliandone la portata, pone in capo agli utilizzatori l'obbligo di fornire, entro 90 giorni e in un formato concordato o prestabilito, ad OGC ed EGI le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei



proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Secondo l'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto, gli utilizzatori devono fornire agli organismi di gestione collettiva le informazioni pertinenti necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Le informazioni devono riguardare, in particolare l'identificazione dell'opera protetta (titolo originale, anno di produzione o distribuzione nel territorio dello Stato etc.) e l'utilizzo dell'opera protetta (data o periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione etc.). Queste informazioni sono essenziali per consentire agli organismi di gestione collettiva di gestire correttamente i diritti d'autore e di garantire una distribuzione equa dei proventi ai titolari dei diritti.

Con particolare riferimento al procedimento *de quo*, è opportuno evidenziare che ai sensi del medesimo art. 23, comma 1, le informazioni in questione devono riguardare tutti i dati necessari per identificare l'opera protetta e le modalità concrete di diffusione della stessa specificando, quantomeno:

- a) *“a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera;*
- b) *con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione”.*

Il riferimento alle “ulteriori informazioni”, presente nella sola lett. b), e non nella lett. a), non può essere interpretato nel senso di consentire la richiesta di qualunque informazione in possesso dell'utilizzatore. La lettera della norma (del comma) e il modo in cui la stessa è costruita consentono di sostenere che le informazioni in questione devono prima di tutto riferirsi alla singola opera e, in secondo luogo, all'impiego di quell'opera. Questo potrebbe, ad esempio, essere il caso di servizi di natura “TVOD” (*transactional video on demand*), nei quali i contenuti sono venduti all'unità, e il numero di transazioni rappresenta, in linea di massima, la traduzione in termini economici del numero di visualizzazioni. Sotto questo profilo, vengono altresì in rilievo il considerato 33 della stessa direttiva - in cui si sottolinea che gli utilizzatori devono fornire alle organizzazioni di gestione collettiva informazioni pertinenti sull'uso dei diritti rappresentati - e il considerando 43 - il quale prevede che “...per garantire che una maggiore efficienza determini un trattamento finanziario più rapido e, in ultima analisi, una riduzione dei tempi di pagamento nei confronti dei titolari dei diritti, è opportuno che gli organismi di gestione collettiva siano tenuti a fatturare senza indugio ai fornitori di servizi e a distribuire tempestivamente gli importi dovuti ai titolari dei diritti. Per rendere effettivo questo obbligo è necessario che gli utilizzatori comunichino agli organismi di gestione collettiva le informazioni sull'uso delle opere con precisione e tempestività. Occorre che gli organismi di gestione collettiva abbiano la facoltà di



refutare le comunicazioni degli utilizzatori in un formato proprietario se sono disponibili standard ampiamente usati nel settore...”.

Gli obblighi degli utilizzatori, di cui all’art. 23, sono concepiti per disciplinare la rendicontazione degli sfruttamenti da parte dell’utilizzatore, il quale – di norma – non dovrebbe poter impiegare alcun repertorio se non dopo avere sottoscritto una licenza con il titolare dei diritti o con un organismo di gestione collettiva, o entità di gestione indipendente, cui il titolare ha conferito un mandato. Tuttavia, come l’Autorità ha già avuto modo di evidenziare nella già menzionata delibera n. 220/23/CONS, anche nella fase che precede la sottoscrizione di un accordo, ed anzi proprio per un suo miglior esito, lo scambio di dati appare non solo lecito, ma anche opportuno proprio a garanzia dei principi di lealtà e buona fede sopra richiamati, nonché dei criteri di obiettività e ragionevolezza.

Con particolare riferimento ai diritti connessi al diritto d’autore, che per solito si configurano come diritti a compenso, quali quelli degli AIE delle opere audiovisive tutelati da Nuovo Imaie, occorre sottolineare che nella maggior parte dei casi le opere sono sfruttate dall’utilizzatore prima di sottoscrivere un accordo. Gli AIE, infatti, cedendo i loro diritti esclusivi ai produttori, non hanno un potere inibitorio nei confronti degli utilizzatori, e si trovano per questo in una posizione di debolezza rispetto a questi ultimi. Di fatti, a differenza di quanto avviene per il diritto d’autore, per ciò che riguarda i diritti connessi, lo sfruttamento non è regolato da un accordo di licenza bensì avviene in ragione di accordi contrattuali tra utilizzatori e OGC che definiscono le modalità di remunerazione dei diritti di credito spettanti ai titolari dei diritti.

Sotto questo aspetto, l’adempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’utilizzatore dall’art. 23 potrebbe essere funzionale alla conclusione del contratto. Infatti, in assenza delle informazioni prescritte – in particolare di quelle relative all’identificazione dell’opera protetta e alle modalità concrete della sua diffusione – la collecting non è in grado di procedere alla stipula della licenza (accordo contrattuale) né, conseguentemente, di determinare e riscuotere i proventi spettanti ai titolari dei diritti. Tali obblighi informativi costituiscono quindi un presupposto necessario per l’esercizio effettivo delle attività di intermediazione e per garantire una corretta remunerazione dei diritti d’autore.

Inoltre, nel caso di specie, la trasmissione delle informazioni relative agli utilizzi delle opere riveste un ruolo decisivo nella trattativa, in quanto le informazioni richieste da Nuovo Imaie risultavano decisive per poter indicare la propria rappresentatività presso il catalogo di Google.

Alla luce del quadro normativo esposto e dall’esame della documentazione e delle informazioni trasmesse da Google in merito ai diritti, si rileva che quest’ultima ha provveduto solo parzialmente a comunicare a Nuovo Imaie le informazioni pertinenti e disponibili necessarie per la corretta riscossione dei proventi e per la successiva distribuzione e liquidazione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. In particolare, le

informazioni relative all'utilizzo delle opere protette risultano incomplete rispetto a quanto prescritto dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 35/2017, che impone all'utilizzatore l'obbligo di fornire tutti i dati necessari all'identificazione dell'opera e alle modalità concrete della sua diffusione.

In particolare, per quanto riguarda il TVOD, Google ha trasmesso a Nuovo IMAIE un documento che conteneva esclusivamente l'elenco dei titoli delle opere, non ha fornendo le altre informazioni richieste, quali l'anno di produzione o distribuzione, il nome del produttore, la durata, o informazioni sullo sfruttamento.

Per quanto riguarda i servizi AVOD, Google ha trasmesso un sample riferito al terzo trimestre 2021. Le informazioni risultano o assenti o riportate attraverso metadati la cui decodifica con mezzi non automatici rende pressoché impossibile la loro lavorazione. Infatti, le informazioni indicate come "video title" non corrispondono a veri e propri titoli di opere e pertanto richiedono una verifica manuale per consentire una corretta identificazione dell'opera. In considerazione dell'elevatissimo numero di opere riportate (circa 10 milioni di righe) risulta impossibile procedere per tutte le opere, comprendendo di che opera si tratti e se e quali siano gli eventuali AIE di pertinenza di Nuovo Imaie.

Ciò ha evidentemente reso impossibile a Nuovo IMAIE l'identificazione del reale valore delle opere protette utilizzate e messe a disposizione da Google e quindi valutare le proposte economiche (che si ricorda essere stata trasmessa in modalità di accordo forfettario c.d. "*lump sum*") di Google in relazione alla effettiva rappresentatività della *collecting*. Nella propria memoria la Società, infatti eccepisce di non essere in grado di fornire informazioni specifiche sull'utilizzo dei contenuti e sui relativi ricavi, come richiesto da Nuovo Imaie, prima di raggiungere un accordo e in ogni caso alla luce delle limitazioni sulla disponibilità di dati storici.

Con riferimento alle dichiarazioni rese dalla Società si contesta la legittimità e la fondatezza del rifiuto opposto alla richiesta di informazioni, ritenendo tale condotta in violazione della normativa vigente e dei doveri contrattuali e precontrattuali. Come già si è avuto modo di argomentare in precedenza, la circostanza per la quale sia l'*uploader* e non YouTube, in ultima analisi, ad essere responsabile della correttezza e dell'accuratezza dei metadati appare discutibile. Nello spirito della cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti ed i titolari dei diritti, più volte richiamato dalla Direttiva Copyright, nonché nel rispetto degli elevati standard di diligenza cui si devono attenere i prestatori, cui fa riferimento la stessa Direttiva, spetta ai prestatori mettere i soggetti che caricano nelle condizioni di fornire dati il più possibile puntuali e completi sulle opere caricate. Viceversa, Google, si limita a richiamare i principi sopra menzionati della Direttiva Copyright, senza chiarire quale sia il modo – a suo avviso – di addivenire ad una rendicontazione rispettosa dei principi di legge e che consenta ai titolari di identificare i propri diritti nelle opere.

Anche per il caso di mancato rispetto delle prescrizioni normative dell'art. 23 comma 1 del Decreto appare opportuno richiamare il principio di buona fede



nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, che impone a ciascuna parte l'obbligo di cooperare lealmente per il raggiungimento degli scopi perseguiti dal contratto. In tal senso, l'omessa o incompleta trasmissione delle informazioni previste dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 35/2017 si pone in violazione di tale principio, ostacola la conclusione dell'accordo in quanto preclude alla collecting l'identificazione dell'opera protetta e la conoscenza delle modalità di diffusione della stessa.

e) Sulle informazioni di rappresentatività trasmesse da Nuovo Imaie

Per quanto riguarda le doglianze di Google in merito alle carenze informative attribuibili a Nuovo Imaie e relative, in modo particolare, alla assenza di informazioni sulla rappresentatività della *Collecting*, dall'istruttoria effettuata e dalla richiesta di chiarimenti trasmessa a Google non emergono elementi idonei a dimostrare una reticenza da parte della *Collecting*.

In via preliminare, preme effettuare una riflessione sul concetto di rappresentatività. Tale nozione, infatti, può prestarsi ad interpretazioni diverse tra loro, a seconda della prospettiva dalla quale si vuole affrontare la questione. L'Autorità ha a più riprese affrontato la tematica della rappresentatività, anche alla luce dei poteri conferiteli dagli artt. 180 e 180-ter LDA. In questo senso si rimanda integralmente al provvedimento adottato con la delibera n. 95/24/CONS, ed all'Allegato tecnico alla delibera, come modificato dalla delibera n. 469/24/CONS. Il citato provvedimento ha disciplinato le modalità con cui effettuare il calcolo della rappresentatività degli OGC e delle EGI, fornendo indicazioni operative valide per l'attuazione pratica del calcolo. Recentemente, con la delibera n. 142/25/CONS, l'Autorità ha fornito la prima valutazione della rappresentatività, basata, in via transitoria, sulla media dei fatturati e incassati dalle *collecting* per gli anni 2021-2023.

L'Autorità è pertanto ben consapevole delle difficoltà che incontrano gli utilizzatori nel momento in cui più organismi di gestione collettiva si trovano ad intermediare i diritti delle stesse categorie di titolari. Proprio per questo, lo sforzo compiuto con la citata delibera intende colmare un vuoto, fornendo a tutti gli operatori, *in primis* agli utilizzatori, informazioni puntuali su quello che può essere definito il "valore medio" di rappresentatività, calcolato per tutti gli utilizzatori per ciascun ambito di sfruttamento (*broadcasting* TV, radio, pubblica esecuzione, etc.), ovvero per tutti gli ambiti.

Trattandosi di valori medi ed indicativi, tale percentuale non può, tuttavia, corrispondere ai valori che ciascun utilizzatore riscontra sui contenuti trasmessi o messi a disposizione del pubblico. Ad esempio, una *collecting* che risulti avere una percentuale di rappresentatività media presso tutti gli utilizzatori del 90%, potrebbe ben avere un valore inferiore presso un utilizzatore specifico, laddove quest'ultimo sfruttasse in misura ridotta il repertorio di quella specifica *collecting*.



Orbene, venendo al caso di specie, appare innanzitutto opportuno rilevare che Nuovo Imaie, nella e-mail dell'11 gennaio 2023 (allegata al riscontro fornito da Nuovo Imaie alla richiesta di informazioni del 3 luglio 2024 ed acquisita con protocollo 0199559 del 19 luglio 2024), ha fornito una indicazione di massima sulla propria rappresentatività "generale", stimandola all'80%. Si sottolinea, per altro, come tale percentuale sia perfettamente in linea con quelle recentemente pubblicate da Agcom con la delibera 142/25/CONS, e dunque sia una informazione non solo puntuale, ma anche corretta del reale valore di mercato.

Per quanto riguarda, invece, la percentuale di rappresentatività presso il catalogo, ovvero presso l'insieme delle opere messe a disposizione da Google sui propri servizi, le difficoltà per Nuovo Imaie di indicare una percentuale riferita all'elenco di opere fornite sono motivate dalla non intellegibilità dei dati forniti da Google a Nuovo Imaie. Tale criticità risulta essere, per altro, uno dei motivi della segnalazione all'Autorità. Nel caso di specie quindi, in presenza di dati non lavorabili (ndr. non forniti da Google) risulta impossibile stabilire una percentuale di rappresentatività (ndr. per nuovo Imaie) specifica per quel determinato catalogo, per un periodo di tempo determinato. In ogni caso, dalla e-mail del 24 aprile 2023 (anch'essa allegata al riscontro fornito da Nuovo Imaie alla richiesta di informazioni del 3 luglio ed acquisita con protocollo 0199559 del 19 luglio 2024), Nuovo Imaie ha comunque fornito a Google informazioni sulla rappresentatività basate su un *sample* di opere. Tali informazioni, certamente non esaustive e non rilevanti in senso assoluto, in considerazione della mole di opere diffuse dai servizi di Google, consentono in ogni caso di comprendere il metodo di calcolo adottato da Nuovo Imaie per valutare la rappresentatività per ciascuna opera, fornendo un puntuale valore del numero di AIE afferenti a Nuovo Imaie rispetto al totale degli aventi diritto dell'opera distinguendo tra i ruoli (primario e comprimario) e funzioni (attore o doppiatore). In questo modo è possibile calcolare una percentuale di rappresentatività (che nel documento è stimata, per le opere del campione, al 62%). Si può dunque concludere che Nuovo Imaie, applicando la suddetta metodologia, sarebbe stata in grado di calcolare la propria rappresentatività presso i servizi di Google, laddove quest'ultima avesse fornito dati puntuali e completi circa le opere usate nei suddetti servizi.

CONSIDERATO, quindi, in particolare:

- che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, in particolar modo operanti nella intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, devono comunque essere tutelati rispetto alle tempistiche del raggiungimento dell'accordo;
- che la trasmissione di informazioni deve avvenire reciprocamente e in buona fede sulla base dei principi sanciti dall'art. 22 del Decreto, ed in particolare a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli;

RITENUTO, altresì:



- che Google rientra nella nozione di utilizzatore, individuata dalla Direttiva Barnier e dalla delibera Agcom n. 396/17/CONS, sia per quanto riguarda i servizi editoriali di tipo TVOD, che anche per i servizi di condivisione di contenuti AVOD e SVOD;
- che Google ha proposto in prima istanza a Nuovo Imaie un accordo forfettario basato sul pagamento di una cifra fissa (*lump sum*) e solo successivamente ha negoziato un modello basato sul calcolo di una aliquota percentuale sui ricavi generati dalle opere (“revenue-sharing”);
- che la somma forfettaria di cui sopra proposta da Google era da considerarsi retroattiva e dunque a copertura degli utilizzi pregressi delle opere rivendicate da Nuovo Imaie;
- che la Società Google nello scambio di informazioni con Nuovo Imaie ha violato i principi di buona fede, trasparenza e proporzionalità, così come stabilito dall’art. 16 della Direttiva 2014/26/UE e dall’art. 22 del D. Lgs. 35/2017, seppure, come ampiamente dimostrato dalla documentazione prodotta dalle parti, le stesse sono state impegnate in una lunga fase di negoziazione che, tuttavia, non ha mai portato alla sottoscrizione di un accordo.
- che la Società Google nel corso delle trattative ha violato i principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità delle informazioni sanciti dall’art. 22 del Decreto (*“specificare, fra l’altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza” art. 22, comma 2*);
- che la società Google ha omesso di fornire informazioni essenziali, in violazione degli artt. 22 e 23 del D.L. 35/2017 e che le giustificazioni addotte appaiono inidonee a superare gli obblighi di legge;
- che la rendicontazione da parte delle piattaforme di condivisione di contenuti verso le *collecting* sconta alcune criticità con particolare riguardo ai servizi AVOD/SVOD, dovuta al fatto che le informazioni sui contenuti caricati dagli utenti possono non essere accurate;
- che in ogni caso Google dovrebbe assumere tutte le iniziative necessarie per rendere le informazioni complete e intelleggibili affinché i titolari dei diritti, e le *collecting* che li rappresentano possano identificare agevolmente i diritti sulle opere tutelate e sugli altri materiali protetti messi a disposizione dalla piattaforma;
- che Nuovo Imaie ha fornito tutte le informazioni di cui era in possesso, indicando sia un valore generale indicativo della propria rappresentatività in senso assoluto, sia il metodo che avrebbe seguito per valorizzare la propria rappresentatività presso il catalogo di Google;
- che Nuovo Imaie ha altresì fornito indicazioni chiare in merito alla tariffa adottata ed alle modalità di calcolo del compenso dovuto, nell’ambito di un accordo di tipo “revenue-sharing”.

RITENUTO, quindi, alla luce delle evidenze emerse in esito all’attività istruttoria svolta la sussistenza della violazione dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35, da parte di Google per le ragioni sopra esposte;



RITENUTO, altresì, che, alla luce delle evidenze emerse in esito all'attività istruttoria, risulta altresì integrata la violazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35 da parte di Google per le ragioni sopra esposte;

RITENUTO, pertanto, in relazione alla violazione dell'art. 23, comma 1, che ricorrono i presupposti per l'irrogazione di una sanzione come prevista dall'art. 41, comma 2, del Decreto a norma del quale “[s]alvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può sospendere l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attività.”;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente ad euro 80.000,00 (ottantamila/00) per la violazione dell'art. 23, comma 1 del Decreto, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità elevata in quanto l'omissione delle informazioni necessarie al buon fine delle negoziazioni, in assenza di giustificazione per quanto evidenziato nella parte motiva, ha di fatto impedito il pieno dispiegarsi degli effetti dell'apparato normativo di riferimento. Cionondimeno, appare necessario tenere conto del fatto che è la prima contestazione sollevata nei confronti di Google in questo settore.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società a seguito della ricezione dell'atto di contestazione non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

Google, con sede a Mountain View, California, è una società del gruppo Alphabet Inc. ed è la parte contraente per tutti i contratti di licenza dei contenuti relativi a YouTube ed è titolare o controlla altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tale servizio. Google concede in sublicenza a Google Ireland tutti i diritti acquisiti sui contenuti e altri diritti di proprietà intellettuale, in modo che Google Ireland possa fornire i relativi servizi anche nello Spazio economico europeo (SEE). Pertanto, la società si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.



D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, in considerazione dell'ammontare del fatturato del gruppo Alphabet Inc, che ha un fatturato pari a 99,7 miliardi di dollari a livello mondiale, appare congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a euro 80.000,00 (ottantamila/00) per la violazione dell'art. 23, comma 1, del Decreto.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

1. la violazione degli articoli 22, comma 1, e 23, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 da parte di Google Ireland Limited, con sede legale in Gordon House, Barrow Street, Dublino 4 D04 E5W5, Irlanda, per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa.

DIFFIDA

La Società Google Ireland Limited dal reiterare la condotta che ha integrato la violazione del menzionato art. 22, comma 1, nei termini descritti in premessa.

ORDINA

alla medesima Google Ireland Limited, con sede legale in Gordon House, Barrow Street, Dublino 4 D04 E5W5, Irlanda, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 80.000,00 (ottantamila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla medesima Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT37E0100003245BE00000002XU, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 153/25/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 153/25/CONS*".

Il soggetto ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'allegato 1 - "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*", in calce al "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" di cui all'allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica.

La presente delibera è notificata alla società Google Ireland Limited, con sede legale in Gordon House, Barrow Street, Dublino 4 D04 E5W5, Irlanda ed è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella